

Edizione di mercoledì 8 Aprile 2020

CASI OPERATIVI

Accertamento alla s.r.l. fondato sul c/c della moglie del socio
di **EVOLUTION**

IMPOSTE SUL REDDITO

Decreto Liquidità: acconti in misura ridotta all'80%
di **Leonardo Pietrobon**

DIRITTO SOCIETARIO

Modifiche per società, crisi d'impresa e bilanci con il Decreto Liquidità
di **Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

Condizioni per la celebrazione dell'udienza da remoto
di **Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi**

IVA

La sospensione delle attività produttive non ferma la fatturazione
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CASI OPERATIVI

Accertamento alla s.r.l. fondato sul c/c della moglie del socio di **EVOLUTION**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

LE CONTESTAZIONI MOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN TEMA DI IVA

Scopri di più >

È legittimo l'accertamento bancario nei confronti della S.r.l. fondato sulle movimentazioni non giustificate del conto corrente della moglie del socio?

La questione relativa alla possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di estendere gli accertamenti bancari di cui agli articoli 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972 anche a soggetti "terzi" rispetto alla società accertata sembrerebbe essere stata risolta diversamente a seconda che si tratti del socio o di un suo familiare.

In via generale, nel caso delle società di persone, ma i medesimi principi valgono anche per il contribuente persona fisica, è stato affermato che devono considerarsi legittime le indagini bancarie estese non solo ai soci, ma anche ai loro parenti, in quanto sia l'articolo 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 600/1973, riguardo alle imposte sui redditi, che l'articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972, riguardo all'Iva, autorizzano l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del soggetto accertato (cfr., Cass., ord. 30.7.2018, n. 20118; Cass., sent. 6.10.2011, n. 20449).



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Decreto Liquidità: acconti in misura ridotta all'80%

di **Leonardo Pietrobon**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE DEI RAPPORTI
CON GLI ISTITUTI BANCARI**

Scopri di più >

Una delle disposizioni normative presenti nel c.d. **"Decreto Liquidità"** riguarda il pagamento degli **acconti a titolo d'imposta**, le cui scadenze sono fissate, in modo canonico, rispettivamente il **30.06.2020** e **30.11.2020**.

L'**articolo 20** del citato decreto, in deroga rispetto alle previsioni ordinarie, stabilisce che per i soli acconti relativi al periodo d'imposta 2020 è ammesso il versamento nella **misura ridotta dell'80%**, senza che il contribuente incorra in alcuna violazione e conseguente irrogazione di sanzioni.

Si ricorda, infatti, che secondo quanto stabilito dal [comma 1 dell'articolo 13 D.Lgs. 241/1997](#) *"Chi **non esegue**, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, **i versamenti in acconto**, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a **sanzione amministrativa pari al trenta per cento** di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile"*.

Come noto la determinazione dell'acconto dovuto può avvenire alternativamente **secondo due modalità**:

- il **metodo storico**;
- o il **metodo previsionale**.

Con il **metodo storico**, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base **dell'imposta dovuta per l'anno precedente**, al netto di eventuali detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.

Con il **metodo previsionale**, invece, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere ad un **versamento**

stimato, ossia sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta. Tale scelta, come già sopra evidenziato, può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con conseguente applicazione delle **sanzioni**, di cui al sopra citato [articolo 13 D.Lgs. 241/1997](#), sulla **differenza non versata**.

Sotto il profilo pratico, si ricorda che, per quanto riguarda le imposte dirette, sono sottoposte alle regole di **versamento degli acconti** rispettivamente:

- l'Irpef;
- l'Ires;
- l'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, ex L. 98/2011;
- l'imposta sostitutiva del regime forfettario, ex 190/2014;
- la cedolare secca;
- l'Ivie;
- l'Ivafe.

La **misura ordinaria** dell'acconto d'imposta, ossia senza considerare la disposizione normativa contenuta nel c.d. "Decreto Liquidità", basata sul metodo storico **è generalmente pari al 100%** dell'imposta, con alcune eccezioni normativamente previste.

Al fine di delineare un quadro preciso si riporta di seguito una tabella esplicativa in cui è riportata la **misura dell'acconto dovuto in misura ordinaria**:

Imposta	Riferimento normativo	Ammontare a regime
Irpef	Articolo 11, comma 18, D.L. 76/2013	100%
Ires	Articolo 1, comma 301, L. 311/2004	100%
Irap	Articolo 30, comma 3, D.Lgs. 446/1997 e articolo 17, comma 3, D.P.R. 445/2001	100%
Cedolare secca	Articolo 3, comma 4, D.Lgs. 23/2011	95%
Ivie e Ivafe	Articolo 19, comma 22, D.L. 201/2011	100%

Il Decreto Liquidità **non interviene** a modificare la percentuale di acconto determinata secondo il **metodo storico**, ma modifica **soltanto** la modalità di determinazione dell'acconto secondo il **metodo previsionale**.

L'**articolo 20 del Decreto**, infatti, rubricato "**Metodo previsionale acconti di giugno**", prevede che le disposizioni inerenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti:

- dell'Irpef;
- dell'Ires;
- dell'Irap

non si applicano se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della **dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020**.

Ciò che emerge dalla lettura della citata disposizione normativa è:

- **un'applicazione limitata sotto il profilo oggettivo;**
- **un'applicazione limitata sotto il profilo procedurale.**

Partendo da quest'ultimo aspetto, ciò che emerge è un'applicazione logica della riduzione dell'acconto **solo** in base al **metodo previsionale**.

Ciò che, invece, non trova un riscontro logico è l'applicazione della riduzione all'80% **per le sole imposte: Irpef, Ires ed Irap**, lasciando **immutato il regime** sopra descritto, con la conseguente applicazione della misura riportata in tabella e il conseguente regime sanzionatorio, per le **altre imposte dirette o forfettarie**, quali ad esempio le **addizionali**, l'imposta sostitutiva per il **regime forfettario**, l'Ivie e l'Ivafe.

DIRITTO SOCIETARIO

Modifiche per società, crisi d'impresa e bilanci con il Decreto Liquidità

di **Sandro Cerato**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CODICE DELLA
CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

Scopri di più >

L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è differito al 1° settembre 2021. È questa una delle tante misure in materia societaria contenute nella bozza del Decreto liquidità approvato dal Governo e **in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.**

L'articolo 6 del nuovo Decreto modifica l'[articolo 389 D.Lgs. 14/2019](#) (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza), prevedendo lo slittamento di quasi un anno dell'entrata in vigore dello stesso, fissando al 1° settembre 2021 l'efficacia dello stesso.

È bene osservare che **il rinvio non riguarda le norme, già in vigore dal 16 marzo 2019, in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società**, per le quali amministratori (ed organi di controllo) devono in ogni caso applicare e rispettare nel tempo.

È evidente che l'aspetto più rilevante del differimento dell'entrata in vigore riguarda l'attivazione delle **procedure di allerta**.

L'**articolo 7** del decreto prevede una **"moratoria" fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni civilistiche in materia di riduzione del capitale sociale per perdite** ([articoli 2446, commi 2 e 3](#), e [2447](#), [2482-bis, commi 4, 5 e 6](#), e [2482-ter cod. civ.](#)) per le **società di capitali**.

Naturale conseguenza è la mancata operatività della **causa di scioglimento** della società per **riduzione del capitale sociale per perdite** prevista negli [articoli 2484, n. 4](#), e [2545- duodecies cod. civ.](#)

Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui il capitale sociale è **eroso dalle perdite** (per oltre un terzo o addirittura al di sotto del limite legale) al ricorrere delle quali l'organo amministrativo **deve procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea** per ripianare le perdite stesse ripristinando il capitale sociale minimo, ovvero per deliberare lo scioglimento della stessa.

Non è chiaro l'ambito temporale di applicazione, poiché si fa riferimento al periodo intercorrente tra la data di **entrata in vigore del Decreto** e il **31 dicembre 2020**, anche se in realtà l'impatto dell'emergenza Covid-19 potrà impattare in maniera significativa sul **bilancio chiuso al 31 dicembre 2020**, la cui approvazione avverrà tuttavia nel corso dei primi mesi del 2021. È probabile che la norma debba interpretarsi in funzione del **periodo di riferimento** e non quale data in cui il bilancio sarà approvato.

Quale ulteriore conseguenza di quanto previsto dall'articolo 7, l'**articolo 9** del Decreto **congela l'applicazione delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti soci** di cui agli [articoli 2467 e 2497-quinquies cod. civ.](#) (quest'ultimo articolo nell'ambito della direzione e coordinamento), sempre con riferimento al medesimo arco temporale.

È del tutto naturale, come si legge nella relazione illustrativa, che in questo periodo l'applicazione dei meccanismi previsti nelle predette norme, volte a penalizzare la sottocapitalizzazione, potrebbe rivelarsi **eccessivamente disincentivante**.

In materia di bilancio d'esercizio, fermo restando quanto già previsto dall'[articolo 106 D.L. 18/2020](#) (che posticipa la possibilità di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio 2019 al 28 giugno 2020), l'articolo 8 del Decreto consente di fatto di **valutare le voci del bilancio 2020 con i criteri di normale funzionamento**, a condizione che la continuità aziendale sia già presente nel precedente bilancio, ossia quello chiuso al 31 dicembre 2019.

Si tratta, in buona sostanza, di una norma che consente di operare in **continuità aziendale** al fine di salvaguardare le imprese che, per effetto dell'impatto negativo sui conti a seguito dell'emergenza sanitaria, rischierebbero di dover applicare ingiustamente i **criteri di realizzo nella chiusura dei bilanci 2020**.

Infine, gli **articolo 10 e 11 del Decreto** si occupano di **prorogare rispettivamente i termini di adempimento previsti nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione**, nonché di dichiarare improcedibili i **ricorsi** e le **richieste di fallimento** depositate nel **periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020**.

CONTENZIOSO

Condizioni per la celebrazione dell'udienza da remoto

di **Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi**

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

Scopri le sedi in programmazione >

Le esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica impongono l'adozione, a cura dei capi dei singoli uffici giudiziari, ex [articolo 83, comma 6, D.L. 18/2020](#), di **misure organizzative** per la trattazione delle controversie al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati, tra le persone nel periodo compreso tra il **16 aprile ed il 30 giugno 2020** (giunge, al momento della pubblicazione, notizia che il termine del 16 aprile sia stato **prorogato al 12 maggio**).

Le alternative contenute nel Decreto emergenziale, puntualmente descritte al comma 7, possono essere:

- **l'udienza a porte chiuse** (lettera e);
- **l'udienza da remoto** (lettera f);
- **il rinvio dell'udienza** (lettera g)
- **l'udienza cartolare** (lettera h).

Il legislatore non ha tuttavia individuato i **criteri di svolgimento** dell'una o dell'altra modalità, ovvero delle ipotesi nelle quali debba essere previsto il rinvio, di talché se ne deduce come la scelta della soluzione dovrà essere rimessa al **consenso** o alla **disponibilità delle parti** del processo tributario (giudice, uffici, contribuenti, difensori).

Prescindendo da analisi di tipo **quantitativo** (valore della controversia) o **qualitativo** (rilevanza delle questioni trattate) ai fini della individuazione del rito prescelto, è intuitivo come **l'udienza da remoto** sia quella che più si avvicina al concetto di udienza "di persona", consentendo ai difensori, seppur a distanza, lo svolgimento orale delle difese e l'interlocuzione con il collegio giudicante.

Vale la pena precisare che tale modalità si distingue dall'**udienza** (comunque pubblica) con cui le parti partecipano "**mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale**", prevista dall'[articolo 16, comma 4, D.L.](#)

[119/2018.](#)

Tra le misure da adottare per assicurare le finalità previste dalla norma, la lettera f) del predetto comma 7 disciplina dunque *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”* (disposizione applicabile al procedimento tributario sulla base della previsione del successivo **comma 21**).

Tale procedura può essere disposta dal giudice, **in luogo sia dell'udienza pubblica che di quella camerale partecipata**, ed è subordinata, secondo la normativa emergenziale, al rispetto di **precisi requisiti**, quali:

- la **salvaguardia del contraddittorio**;
- l'**effettiva partecipazione delle parti**;
- la **libera volontà delle parti**.

La **salvaguardia del contraddittorio** trova infatti tutela nella Carta Costituzionale, quale attuazione del diritto di difesa, ex **articolo 24** e quale attuazione del giusto processo ex **articolo 111**, nonché all'**articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali**.

L'**effettiva partecipazione** delle parti impone che, preliminarmente alla trattazione dell'udienza, la segreteria della sezione incaricata comunichi, nell'avviso di trattazione (in caso di udienza non ancora fissata) il giorno, l'ora e la data del collegamento, ovvero, in caso l'udienza sia stata già fissata, una separata comunicazione che, in assenza di previsioni sul punto, si ritiene debba rispettare un **termine “congruo”** (verosimilmente, non inferiore a 10 giorni liberi).

Quanto alla **libera volontà delle parti**, il testo dalla norma pare propendere per una espressa manifestazione del **consenso** (alla trattazione tramite video collegamento da remoto) da rendere **in sede di trattazione** dell'udienza, di cui viene dato atto nel verbale, al pari delle dichiarazioni rese al giudice ai sensi dell'[articolo 126 c.p.c.](#)

Tuttavia, nel silenzio della **lettera f)**, si ritiene che la “libera volontà” **non possa essere manifestata tramite “silenzio – assenso”** e, dunque, il giudice non potrà verbalizzare la sussistenza di tale requisito nell'**assenza** di una delle parti in sede di collegamento.

Così come si ritiene, secondo canoni di economia processuale, che la “libera volontà” possa essere più ragionevolmente espressa in un **momento precedente** l'udienza, con comunicazione da eseguire ai sensi dell'[articolo 16 o 16-bis, D.Lgs. 546/1992](#).

Infine, si ricorda che la **manca di una delle parti in sede di collegamento**, l'**invio alla segreteria del mancato consenso all'udienza da remoto** ovvero, in ipotesi di **insormontabili**

difficoltà di collegamento (di una qualsiasi delle parti) costituiranno le ragioni a che il giudice dovrà disporre del **rinvio** della trattazione a data successiva (per ora) al **30 giugno 2020**.

IVA

La sospensione delle attività produttive non ferma la fatturazione

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Il lavoro delle imprese e dei professionisti, anche se a ranghi ridotti, prosegue. Abbiamo analizzato in un [precedente contributo](#) gli effetti della proroga, introdotta dall'[articolo 62 del decreto Cura Italia](#), sugli **adempimenti tributari** che ricadono nel **periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**.

Al contempo, per **determinate categorie di contribuenti** sono stati **sospesi i versamenti** da autoliquidazione. Così, ad esempio, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019**, i versamenti in scadenza del mese di marzo (ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l'assicurazione obbligatoria) **sono sospesi**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **fino al 31 maggio 2020** (pagamento in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio).

Per quanto riguarda, invece, gli **adempimenti di tipo amministrativo** (fatturazione, registrazione fatture di acquisto/vendita, etc.) **non è stata introdotta alcuna proroga**; pertanto, tutti i contribuenti **dovranno regolarmente trasmettere le fatture di marzo al Sistema di Interscambio**, nel rispetto dei termini posti del testo unico Iva.

Ricordiamo, infatti, che **il file xml della e-fattura va trasmesso al Sdi** affinché la stessa si consideri **regolarmente emessa**. I **termini di trasmissione della fattura** seguono regole distinte a seconda che trattasi di **fattura immediata o differita**.

La **fattura immediata** deve essere trasmessa entro **12 giorni dall'effettuazione operazione** ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#); la data di emissione della fattura elettronica – campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica – nel caso di fatturazione immediata coincide con la **data di effettuazione dell'operazione**.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da **documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione**, effettuate nello **stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto**, può essere emessa **una sola fattura differita**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione** delle medesime. Così, ad esempio, le N consegne effettuate nei giorni di marzo potranno essere riepilogate in **un'unica fattura differita**, da trasmettere al Sdl entro il 15 aprile.

Analoghe conclusioni valgono per le società che hanno dovuto **interrompere la produzione** in quanto **non rientranti nell'elenco delle attività essenziali**, così come elencate dall'[Allegato 1 del D.P.C.M. 22.03.2020](#) e [rivisto dal Decreto 25.03.2020](#).

Si pensi al caso di una società che ha effettuato delle **consegne ad inizio marzo**, emettendo regolari ddt di vendita e, a seguito della diffusione del COVID-19 ha dovuto sospendere l'attività, **senza aver concluso le procedure amministrative del mese**. In tal caso l'attività dell'area amministrativa può comunque proseguire in modalità *smart working* **terminando regolarmente il processo di fatturazione**.

Qualora tale attività **non possa proseguire da remoto** (mancanza di strumenti tecnologici o di tempo per l'attivazione degli stessi) sono comunque consentiti gli spostamenti per **concludere tali procedure amministrative**. Sul punto, un **faq pubblicata sul sito del Governo** chiarisce quanto segue:

Domanda: ***Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?*** Risposta: ***Ferma la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate***”.

In altri termini il blocco o la limitazione dell'attività produttiva **non ferma il processo di fatturazione** (si veda anche **risposta 1.7** [circolare AdE 8/E/2020](#)).

Visto il repentino stop alle imprese, potrebbe capitare di dover gestire ordini pendenti, dove la produzione è stata **conclusa prima del fermo macchine** senza aver portato a termine la consegna dei beni: in tale circostanza il cessionario potrebbe comunque fornire il benestare alla fatturazione, **pur non entrando nella disponibilità fisica del bene**. La merce resta presso lo stabilimento del cedente **in conto deposito** e viene fatturata nel mese di marzo; con lo sblocco delle attività la merce verrà **“scaricata” dal deposito e spedita al cliente**.

Ricordiamo infine che, ai sensi dell'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#), se anteriormente alla consegna o indipendentemente da essa viene emessa la fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, **limitatamente all'importo fatturato** o pagato,

alla data della fattura o a quella del pagamento.